

**REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PAVIA**
ai sensi del D.M. n. 270/2004 e relativi decreti di attuazione

Decreto Rettorale di emanazione Rep. n. 628/2008, Prot. 14296 del 2 aprile 2008
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1025/2008, Prot. 21699 del 22 maggio 2008
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1711/2009, Prot. 39335 del 30 settembre 2009
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1712/2009, Prot. 39337 del 30 settembre 2009
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 89/2010, Prot. 2753 del 27 gennaio 2010
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 694/2010, Prot. 18750 del 11 maggio 2010
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1483/2011, Prot. 26418 del 12 luglio 2011
Decreto Rettorale di modifica Rep. n.1485/2011, Prot. n. 26501 del 12 luglio 2011
Decreto Rettorale di modifica Rep. n.2308/2011, Prot. n. 44398 del 25 novembre 2011
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 948/2012, Prot. n. 22323 del 4 giugno 2012
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 862/2013, Prot. n. 20613 del 28 maggio 2013
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 2160/2013, Prot. n. 48644 del 20 dicembre 2013
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 763/2014, Prot. n. 16844 del 12 maggio 2014
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1701/2015, Prot. n. 33727 del 28 luglio 2015
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1477/2016, Prot. n. 71164 del 6 settembre 2016
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 1485/2016, Prot. n. 71582 del 7 settembre 2016
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 1839/2017, Prot. n. 58336 del 25 luglio 2017
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 3224/2017, Prot. n. 105223 del 13 dicembre 2017
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2406/2018, Prot. n. 68889 del 30 agosto 2018
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 2566/2018, Prot. n. 73619 del 14 settembre 2018
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2648/2019, Prot. n. 106665 del 29 agosto 2019
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 1058/2020, Prot. n. 42189 del 15 aprile 2020
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2505/2020, Prot. n. 99261 del 15 settembre 2020
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 1959/2021, Prot. n. 119498 del 31 agosto 2021
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2094/2021, Prot. n.128891 del 16 settembre 2021
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 2010/2022, Prot. n.134151 del 8 settembre 2022
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2154/2022, Prot. n. 146355 del 27 settembre 2022
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 2876/2022, Prot. n. 198988 del 13 dicembre 2022
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2476/2023, Prot. n. 186076 del 25 ottobre 2023
Decreto Rettorale di modifica Rep. n. 2742/2023, Prot. n. 207583 del 27 novembre 2023
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2356/2024, Prot. n. 188910 del 9 ottobre 2024
Decreto Rettorale di integrazione Rep. n. 2385/2025, Prot. n. 191408 del 9 ottobre 2025

PARTE GENERALE

Art. 1 - Definizioni

Titolo I: Regolamenti per le attività didattiche dell'Università

Art. 2 - Regolamentazione dell'attività didattica

Art. 3 - Regolamento didattico di Ateneo

Art. 4 - Regolamenti di Dipartimento e di Facoltà

Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 6 - Regolamenti relativi ad altri corsi di formazione

Titolo II: Titoli di studio rilasciati dall'Università

Art. 7 - Titoli di studio

- Art. 8 - Corsi di laurea
- Art. 9 - Corsi di laurea magistrale
- Art. 10 - Scuole di specializzazione
- Art. 11 - Corsi di dottorato di ricerca
- Art. 12 - Corsi di master
- Art. 13 - Corsi di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria
- Art. 14 - Corsi di alta formazione e formazione permanente
- Art. 15 - Rilascio del titolo di studio congiunto o doppio
- Art. 16 - Crediti formativi universitari

Titolo III: Procedure di istituzione, accreditamento, modificazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

- Art. 17 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 18 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 19 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea
- Art. 20 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale
- Art. 21 - Accreditamento e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 22 - Disattivazione e soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Titolo IV: Organizzazione delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale

- Art. 23 - Consigli didattici dei corsi di studio
- Art. 24 - Programmazione delle attività didattiche
- Art. 25 - Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti
- Art. 26 - Mutuazione degli insegnamenti
- Art. 27 - Accreditamento degli insegnamenti attivati dai Collegi universitari
- Art. 28 - Compiti e doveri didattici dei docenti
- Art. 29 - Manifesto degli studi
- Art. 30 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 31 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale
- Art. 32 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio a numero programmato
- Art. 33 - Calendario didattico
- Art. 34 - Curricula offerti e piani di studio
- Art. 35 - Verifiche dell'apprendimento
- Art. 36 - Responsabilità in materia di verifiche dell'apprendimento
- Art. 37 - Modalità di svolgimento delle verifiche dell'apprendimento: disposizioni di carattere generale
- Art. 38 - Prova finale e conseguimento del titolo
- Art. 39 - Commissioni per la valutazione della prova finale
- Art. 40 - Modalità di svolgimento della prova finale: disposizioni di carattere generale
- Art. 41 - Assicurazione della qualità e valutazione della didattica
- Art. 42 - Presidio della Qualità di Ateneo
- Art. 43 - Verifica periodica dei crediti acquisiti
- Art. 44 - Attività di orientamento e tutorato

Titolo V: Disposizioni relative agli studenti

- Art. 45 - Divieto di iscrizione contemporanea a più corsi di studio
- Art. 46 - Riconoscimento di crediti acquisiti

- Art. 47 - Mobilità internazionale
- Art. 48 - Riconoscimento delle attività formative svolte presso università straniere
- Art. 49 - Iscrizione a singoli insegnamenti
- Art. 50 - Studenti a tempo parziale
- Art. 51 - Regolamento studenti

Titolo VI: Disposizioni transitorie e finali

- Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo
- Art. 53 - Forme di pubblicità
- Art. 54 - Rinvio

PARTE SPECIALE

Titolo I: Strutture didattiche, corsi di laurea e di laurea magistrale e scuole di specializzazione

- Art. 55 - Elenco dei Dipartimenti e delle Facoltà
- Art. 56 - Elenco dei Corsi di laurea
- Art. 57 - Elenco dei Corsi di laurea magistrale
- Art. 58 - Elenco delle Scuole di specializzazione

Allegato A: *Ordinamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e delle Scuole di specializzazione*

PARTE GENERALE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, s'intende:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia: il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master di I e II livello e di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/2004;
- d) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il diploma di master ed il diploma di dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 270/2004;
- f) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- h) per credito formativo universitario (di seguito denominato CFU o credito): l'unità di misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- i) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- j) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- k) per Regolamenti didattici dei corsi di studio: i Regolamenti di cui al successivo art. 5;
- l) per Consiglio didattico: la struttura preposta al coordinamento didattico di un corso di laurea e/o di laurea magistrale ovvero di una pluralità di tali corsi di studio;
- m) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, agli insegnamenti, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- n) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi di Pavia;
- p) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia;
- q) per Accreditamento iniziale: l'autorizzazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ad attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria secondo la normativa vigente;

- r) per Accredimento periodico: la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accredimento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte.

Titolo I: Regolamenti per le attività didattiche dell'Università

Art. 2 - Regolamentazione dell'attività didattica

1. L'attività didattica dell'Università di Pavia è disciplinata da quattro diversi ordini di Regolamenti:
 - a) il Regolamento didattico di Ateneo;
 - b) i Regolamenti di Dipartimento e di Facoltà;
 - c) i Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale, il Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici ed i Regolamenti specifici degli altri programmi di formazione (dottorati di ricerca, master universitari, scuole di specializzazione ecc.);
 - d) il Regolamento studenti.

Art. 3 - Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, e indica i criteri e le modalità di istituzione, accreditamento e funzionamento dei corsi di studio dell'Università.
Il Regolamento didattico di Ateneo è approvato e modificato con delibera del Senato accademico, sentiti i Dipartimenti e le Facoltà e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. Esso disciplina inoltre le attività ed i servizi di orientamento e tutorato, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di cui all'art. 24 dello Statuto e gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio previsti dall'art. 11, comma 7, del D.M. n. 270/2004, stabilendo altresì le norme di carattere generale cui le strutture didattiche (Dipartimenti, Facoltà e Consigli didattici) dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi Regolamenti. Stabilisce altresì le modalità di individuazione, per ogni attività didattica, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono riportati nell'allegato A, costituente parte integrante del presente Regolamento didattico.

Art. 4 - Regolamenti di Dipartimento e di Facoltà

1. I Regolamenti dei Dipartimenti disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono anche con riferimento alle competenze in materia di didattica; includono inoltre l'elenco dei corsi di studio di cui sono responsabili.
2. I Regolamenti dei Dipartimenti possono prevedere che siano delegate ai Consigli didattici, di cui all'art. 23 del presente Regolamento, sentite le Facoltà, ove istituite, le funzioni deliberative di cui agli artt. 24 commi 2 e 3, e 30 comma 3, del presente Regolamento.
3. I Regolamenti di Facoltà disciplinano le funzioni di raccordo, coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica e di gestione dei servizi comuni ad essa attribuite, nonché l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture interne.
4. I Regolamenti di Dipartimento e di Facoltà sono deliberati rispettivamente dal Consiglio e dal Comitato direttivo a maggioranza assoluta dei componenti; sono approvati dal Senato

Accademico a maggioranza assoluta dei componenti previo parere del Consiglio di Amministrazione ed emanati con decreto del Rettore.

Art. 5 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento responsabile, su proposta del Comitato direttivo della Facoltà, ove istituita, e/o su proposta del competente Consiglio didattico, ove istituito; sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ove prescritto, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed emanati con decreto del Rettore.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte Speciale del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti. Le strutture didattiche (Dipartimenti e Consigli didattici) ne assicurano la revisione annuale per ciascuna coorte di riferimento.
3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto della normativa relativa all'istituzione e all'accreditamento dei corsi di studio, i Regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza, la qualità e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze ed abilità da acquisire ed indicando i profili professionali di riferimento;
 - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente;
 - d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
 - e) l'eventuale svolgimento del corso di studio, in parte o interamente, in lingua straniera;
 - f) il numero intero di crediti assegnato ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa e le eventuali propedeuticità;
 - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, le modalità degli esami e delle altre verifiche dell'apprendimento;
 - h) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
 - i) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
 - j) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
 - k) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
 - l) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - m) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - n) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - o) le modalità e i criteri di valutazione dei CFU già acquisiti in caso di passaggio da altri corsi di studio o trasferimento da altre sedi universitarie;
 - p) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
 - q) i requisiti specifici per il soddisfacimento del disposto di cui all'art. 1, comma 9, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e all'art. 2 comma 2 del DM 8 gennaio 2009 e del D.I. 19 febbraio 2009;
 - r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.

Art. 6 - Regolamenti relativi ad altri corsi di formazione

1. L'Università di Pavia disciplina lo svolgimento dei programmi di formazione diversi dai corsi di laurea e laurea magistrale (dottorati di ricerca, master universitari, scuole di specializzazione, ecc.) in Regolamenti specifici, deliberati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed emanati con decreto del Rettore.

Titolo II: Titoli di studio rilasciati dall'Università

Art. 7 - Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del D.M. 270/2004, e precisamente:
 - a) laurea (L);
 - b) laurea magistrale (LM);
 - c) diploma di specializzazione (DS), ivi compreso quello rilasciato ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - d) dottorato di ricerca (DR).
2. L'Università rilascia, altresì, diplomi di master universitario di primo e di secondo livello successivi rispettivamente alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
3. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 341/1990, l'Università prevede, inoltre, formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. Al termine di queste attività sono rilasciati specifici attestati.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università rilascia i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, del DM 270/2004 ed all'art. 5, comma 1, del D.M. 1 agosto 2005, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati da altri Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 8 - Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 e hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e delle norme dell'Unione Europea.
4. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
5. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
6. Fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 1999 n. 264, i corsi di laurea istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

7. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
8. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi; tale istituzione non è consentita per i corsi di laurea delle professioni sanitarie.
9. Nel caso di corsi di laurea interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
10. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 CFU (comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione Europea, nonché dei crediti attribuiti alla prova finale e alle eventuali attività di tirocinio e di laboratorio), indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 9 - Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999 e a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica secondo gli ordinamenti previsti dal D.M. 509/1999.
3. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate secondo la normativa vigente e hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
4. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
5. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
6. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 CFU. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
7. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi; tale istituzione non è consentita per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
8. Nel caso di corsi di laurea magistrale interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
9. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso della laurea o un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo o di altro titolo valido per l'accesso, deve aver maturato 120 CFU come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto (ivi compresi i crediti attribuiti alla prova finale e alle eventuali attività di tirocinio e di laboratorio), indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
10. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione Europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali e del restauro. A tali corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore. La loro durata normale è di cinque o sei anni.

11. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 CFU (ivi compresi quelli attribuiti alla prova finale), a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Art. 10 - Scuole di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine della scuola di specializzazione.
2. La scuola di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituita esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. Per essere ammessi ad una scuola di specializzazione occorre essere in possesso della laurea magistrale o equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
4. Gli specifici requisiti di ammissione alle scuole di specializzazione istituite e attivate dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alla specifica normativa relativa ai singoli corsi.
5. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore e ai sensi dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.
6. Per tutto ciò che attiene le procedure di istituzione, modifica e disattivazione delle scuole di specializzazione, le modalità di ammissione e conseguimento del titolo di specialista, l'organizzazione delle relative attività didattiche si rinvia agli specifici regolamenti di Ateneo. Relativamente alle scuole di specializzazione di area sanitaria per i laureati in Medicina e Chirurgia e per i laureati "non medici" in formazione specialistica per le scuole di area sanitaria, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 11 - Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università attiva corsi di dottorato di ricerca ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dall'apposito Regolamento di cui all'art. 6.

Art. 12 - Corsi di master

1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di alta formazione per il conseguimento di master di primo e di secondo livello, aperti a chi abbia conseguito rispettivamente la laurea o la laurea magistrale.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di master sono disciplinati dall'apposito Regolamento di cui all'art. 6.

Art. 13 - Corsi di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

1. L'Università promuove corsi di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. I requisiti di accesso e le procedure organizzative sono definite ai sensi della normativa vigente in materia e si richiamano a quanto indicato nell'art. 10 in relazione alle Scuole di specializzazione.

Art. 14 - Corsi di formazione permanente, di alta formazione ed integrativi

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 341/1990, l'Università promuove corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, ovvero iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione, dopo il conseguimento di un titolo universitario, di particolari competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali. L'organizzazione e il funzionamento di tali corsi sono disciplinati da un apposito regolamento di cui all'art. 6.

2. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche in risposta ad esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle amministrazioni pubbliche.
3. L'Università può inoltre attivare, anche in collaborazione con Enti esterni ed in particolare con i Collegi universitari, corsi integrativi e cicli seminariali finalizzati ad integrare i percorsi formativi pre e post laurea e percorsi formativi avanzati di alta specializzazione anche in un quadro di collaborazioni internazionali.

Art. 15 - Rilascio del titolo di studio congiunto o doppio

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004, l'Università può rilasciare titoli di studio in collaborazione con altri atenei italiani o stranieri o con altre istituzioni di livello universitario sulla base di apposite convenzioni.
2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Le verifiche di apprendimento devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l'omogeneità del sistema di valutazione. A tal fine, la convenzione stipulata con le università straniere deve prevedere un sistema di conversione dei voti.
4. La convenzione può altresì prevedere il rilascio di un unico titolo con l'indicazione delle università convenzionate.

Art. 16 - Crediti formativi universitari

1. Le attività formative, che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università, danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di un numero intero di crediti formativi universitari, ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico in funzione degli specifici obiettivi formativi.
5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
 - a) almeno 6 ore e non più di 10 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b) almeno 12 ore e non più di 24 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti, seminari, laboratori; le restanti, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c) 25 ore di attività pratiche e/o di tirocinio.In deroga alle indicazioni di cui sopra, può essere previsto un diverso numero di ore al fine di rispettare apposite disposizioni ministeriali e/o direttive comunitarie.
6. La misura esatta delle ore che dovranno corrispondere ai crediti assegnati alle attività formative erogate in ciascun corso di studio verrà fissata dal Dipartimento di riferimento sulla base delle indicazioni della Facoltà, ove istituita, e degli specifici obiettivi formativi.
7. I crediti assegnati a ciascun insegnamento o modulo devono essere multipli di 3; deroghe a questa disposizione sono possibili per le lauree magistrali a ciclo unico e per i corsi di studio delle professioni sanitarie (per le loro peculiarità normative e formative) e, su autorizzazione del

Senato Accademico, per casi particolari di altri corsi di studio. Agli insegnamenti di base e caratterizzanti devono, di norma, essere attribuiti non meno di 6 CFU; possono essere previste deroghe per casi particolari previsti dalla normativa in vigore, previa delibera del Senato Accademico.

8. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione dell'apprendimento, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 35 del presente Regolamento.
9. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi secondo le modalità previste dal Regolamento studenti. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
10. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno o a tempo parziale. La mancata acquisizione del numero minimo di CFU obbligatori ai fini dell'iscrizione all'anno successivo o il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi non comportano in ogni caso la decadenza dello studente.
11. Le modalità in base alle quali attivare, nell'ambito dei corsi di studio, la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Titolo III: Procedure di istituzione, accreditamento, modificazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 17 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e modifica i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, nonché assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di programmazione del sistema universitario, di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento.
3. I corsi di studio sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e Regolamenti didattici.
4. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano, in parte o interamente, nella medesima lingua.
5. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, d'intesa con la Facoltà, ove istituita, ovvero su iniziativa della Facoltà, con il consenso dei Dipartimenti interessati, sentita la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento responsabile o della Facoltà e acquisito il parere favorevole e del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

La proposta di istituzione di un corso di studio, approvata secondo le modalità di cui ai commi precedenti, è presentata al Comitato regionale di coordinamento universitario per l'acquisizione del relativo parere, nonché trasmessa, attraverso apposita procedura informatizzata, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini del prescritto controllo di legittimità e di merito.

La proposta di istituzione deve essere accompagnata dalla ulteriore documentazione richiesta dalla normativa in materia di autovalutazione, valutazione e accreditamento dei corsi di studio.

6. La modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti, d'intesa con la Facoltà, ove istituita, ovvero su iniziativa della Facoltà, con il consenso dei Dipartimenti interessati.
7. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 18, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Art. 18 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, istituiti o modificati secondo le modalità indicate nel precedente articolo, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e sono emanati con decreto del Rettore nel quale viene disposta la relativa entrata in vigore, unitamente alla contestuale modifica del presente Regolamento.
2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza, il Dipartimento responsabile e gli eventuali Dipartimenti associati nonché l'eventuale Facoltà di afferenza;
 - c) gli obiettivi formativi, la lingua d'insegnamento, la consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dagli artt. 31, 32 e 33 del presente Regolamento;
 - g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, della nota ministeriale prot. n. 1063 del 29 aprile 2011, attuativa dell'art. 14, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e dell'art. 46, commi 8 e 9, del presente Regolamento;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
3. In caso di corsi di studio interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

Art. 19 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
5. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 CFU (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, sulla base dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007, il numero minimo di crediti attribuibili nei corsi di laurea dell'Università di Pavia è pari a 12 CFU e il numero massimo è indicativamente pari a 18 CFU. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.
7. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, il numero di crediti ad esse attribuito nei corsi dell'Università di Pavia va da un minimo di 3 CFU a un massimo di 12 CFU.
8. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera h) del comma 1, il numero di crediti attribuiti nei corsi di laurea dell'Università di Pavia è di almeno 6 CFU.

9. Per i corsi di laurea delle professioni sanitarie trovano invece applicazione le disposizioni contenute nel DI 19 febbraio 2009.

Art. 20 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti (in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico), garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.
4. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
5. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 CFU (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, sulla base dell'art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007, il numero minimo di crediti attribuibili nei corsi di laurea magistrale dell'Università di Pavia è pari a 9 CFU e il numero massimo è indicativamente pari a 12 CFU. Agli studenti è consentita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, nonché l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti (nelle discipline caratterizzanti e di base nei corsi a ciclo unico).
7. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, il numero di crediti ad esse attribuito nei corsi dell'Università di Pavia va da un minimo di 18 CFU a un massimo di 42 CFU.

8. Per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie trovano invece applicazione le disposizioni contenute nel DM 8 gennaio 2009.

Art. 21 - Accreditemento e attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento, d'intesa con le Facoltà, ove istituite, ed acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera i corsi di studio da sottoporre ad accreditemento secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. Per requisiti necessari all'accreditemento dei corsi di laurea e di laurea magistrale si intendono:
 - a) i requisiti di trasparenza;
 - b) i requisiti per l'assicurazione della qualità;
 - c) i requisiti di struttura e di docenza;
 - d) i requisiti organizzativi (limite alla parcellizzazione degli insegnamenti e alla diversificazione dei corsi di studio).
3. L'attivazione di nuovi corsi di studio è subordinata alla compilazione della scheda unica annuale (SUA-CdS) all'interno della Banca Dati dell'Offerta Formativa e all'acquisizione dell'accreditemento iniziale, nei termini e secondo le modalità stabilite dai decreti ministeriali. L'attivazione dei corsi di studio già accreditati è subordinata unicamente all'inserimento annuale degli stessi all'interno della Banca Dati dell'Offerta Formativa (SUA-CdS) previa verifica automatica dei requisiti di docenza. Il corso di studio sarà oggetto di verifica ex post da parte del Nucleo di valutazione dell'Ateneo e del Ministero ai fini della conferma dell'accreditemento e dell'attivazione per l'a.a. successivo.

Art. 22 - Disattivazione e soppressione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Nel caso di mancata conferma dell'accreditemento o di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi ed il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli studenti stessi di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio accreditati ed attivati.
2. E' prevista la decadenza automatica dell'accreditemento per i corsi di studio:
 - a) che vengono attivati oltre l'anno successivo al D.M. di accreditemento;
 - b) in caso di sospensione dell'attivazione per due anni accademici consecutivi;
 - c) in caso di esito negativo della verifica automatica dei requisiti di docenza all'interno della Banca Dati dell'Offerta Formativa (SUA-CdS).

Titolo IV: Organizzazione delle attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Art. 23 - Consigli didattici dei corsi di studio

1. I Consigli didattici sono disciplinati dall'apposito Regolamento nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Nel caso di più corsi di studio afferenti alla stessa classe, o di corsi di laurea e/o di laurea magistrale omogenei tra loro, viene costituito un unico Consiglio didattico.
3. I Dipartimenti e le Facoltà possono comunque proporre la costituzione di un unico Consiglio didattico, per corsi di studio afferenti a classi diverse; le funzioni del Consiglio didattico possono essere esercitate direttamente dal Consiglio di Dipartimento, qualora ad un Dipartimento afferisca un numero ridotto di corsi di studio omogenei fra loro.
4. La responsabilità delle attività didattiche ed organizzative di ciascun corso di studio è assunta dal Presidente del Consiglio didattico o, eventualmente, da un docente all'uopo designato dal Consiglio, ferma restando la collegialità delle decisioni e degli indirizzi.
5. Al Consiglio didattico compete il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività dei corsi di laurea e di laurea magistrale che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni, dei Dipartimenti che concorrono alla sua organizzazione e della Facoltà, ove istituita, con particolare riguardo a:
 - a) nomina del responsabile di ciascun corso di studio;

- b) organizzazione delle prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad accesso non programmato, indirizzando quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordinando l'organizzazione di queste;
- c) verifica del possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accertamento dell'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso;
- d) esame ed approvazione del piano di studio individuale dello studente per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale;
- e) coordinamento delle attività di insegnamento;
- f) presentazione delle richieste per l'attivazione degli insegnamenti;
- g) formulazione al Dipartimento delle proposte di bando per la copertura degli insegnamenti mediante affidamento o contratto;
- h) formulazione di proposte di modifica degli ordinamenti e dei Regolamenti didattici dei corsi di studio;
- i) valutazione periodica dell'organizzazione e dei risultati dell'attività didattica;
- j) possibilità di costituzione di una commissione con poteri deliberativi per la valutazione delle pratiche degli studenti.

Art. 24 - Programmazione delle attività didattiche

1. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i Consigli di Dipartimento programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte avanzate dalle strutture didattiche interessate e avvalendosi del coordinamento delle Facoltà, ove istituite, le attività formative relative al successivo anno accademico.
2. Ai fini della programmazione, i Consigli di Dipartimento stabiliscono gli insegnamenti da attivare, l'articolazione ed organizzazione degli stessi e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
3. Nel caso in cui i Regolamenti di Dipartimento prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli didattici, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza del Dipartimento e il miglior uso delle competenze disponibili, anche con particolare riguardo alle mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.
4. Il ricorso a docenti in servizio presso altro Ateneo o a collaborazioni esterne per la copertura di insegnamenti, da attuarsi attraverso le procedure e nei limiti previsti dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'attivazione degli ordinamenti didattici.

Art. 25 - Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti

1. I Consigli di Dipartimento, su proposta dei Consigli didattici competenti e sulla base delle indicazioni della Facoltà, ove istituita, stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
2. Gli insegnamenti possono articolarsi in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
3. Il numero dei moduli di ciascun insegnamento non può comunque essere superiore a tre; deroghe a questa disposizione sono possibili per i corsi di studio di area medico-sanitaria.
4. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri.
5. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

6. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge n. 341/1990.
7. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.
8. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti con delibera del Dipartimento responsabile del corso di studio o della Facoltà, ove istituita, in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

Art. 26 - Mutuazione degli insegnamenti

1. Nel caso di insegnamenti previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale che non possano essere attivati in via esclusiva per tale corso di studio, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.
2. La mutuazione, proposta dal Consiglio didattico al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento responsabile del corso di studio, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento responsabile del corso di studio presso cui è attivato l'insegnamento da mutuare. La Facoltà, ove istituita, esercita la propria funzione di coordinamento in tema di mutuazioni.
3. E' possibile deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.
4. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Dipartimento.

Art. 27 - Accreditemento degli insegnamenti attivati dai Collegi universitari

1. I Collegi universitari possono promuovere attività didattiche rivolte agli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Pavia.
2. I Collegi, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, devono presentare la proposta di attivazione degli insegnamenti all'Ateneo che provvede a trasmetterla ai Dipartimenti per l'espressione di interesse; tale proposta deve contenere la denominazione, gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento, il programma e i contenuti specifici, i metodi didattici, i testi di riferimento, le modalità di verifica dell'apprendimento, il numero di CFU e il SSD attribuiti, il numero complessivo di ore di didattica (lezioni frontali, seminari, laboratori ecc.), almeno un corso di studio cui l'insegnamento è destinato.
3. L'insegnamento proposto deve rispettare i vincoli previsti per gli insegnamenti attivati dall'Ateneo.
4. Acquisito il parere positivo dei Dipartimenti responsabili dei corsi di studio che intendono attivare gli insegnamenti, il Senato Accademico si esprime in merito all'accreditamento affinché l'insegnamento possa essere incluso nell'offerta didattica dell'Università degli Studi di Pavia. Tale accreditamento s'intende automaticamente rinnovato in assenza di modifiche alle caratteristiche dell'insegnamento.

Art. 28 - Compiti e doveri didattici dei docenti

1. I docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo attività di insegnamento nell'ambito dei programmi di formazione previsti, nonché svolgendo attività di orientamento e di tutorato di cui al successivo art. 44 del presente Regolamento.
2. I compiti didattici annuali dei docenti si differenziano in compiti didattici istituzionali (rientranti nell'impegno orario stabilito dagli organi accademici nel rispetto della normativa vigente e delle pertinenti norme di stato giuridico) e in compiti didattici aggiuntivi (che superano il predetto impegno orario). I compiti didattici aggiuntivi sono assegnati con il consenso dell'interessato e possono dar luogo ad uno specifico compenso.

3. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Dipartimento, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti agli specifici programmi di formazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari e nell'ottica di una valutazione delle competenze individuali e di un'equa ripartizione del carico didattico complessivo.
4. Il Consiglio di Dipartimento di appartenenza può attribuire a un proprio docente, col consenso dell'interessato, compiti didattici istituzionali in un corso di studio afferente ad altro Dipartimento che ne abbia fatto richiesta.
5. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo e secondo l'impegno orario stabilito, la compilazione del Syllabus, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di apprendimento e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti ed assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei Regolamenti delle singole strutture.
6. I docenti hanno l'obbligo di procedere alla verbalizzazione delle verifiche di profitto entro il termine per l'iscrizione all'appello d'esame successivo e comunque entro la chiusura della sessione d'esame alla quale afferisce l'appello da verbalizzare. Nel caso in cui il docente non assolva a tale obbligo, il Direttore del Dipartimento potrà procedere nominando una nuova Commissione d'esame o, nell'ipotesi di esiti già pubblicati nell'Area Riservata degli studenti, intervenendo con la chiusura del verbale.
7. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività formative loro attribuite. Se, per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non può momentaneamente assolvere a tali compiti, il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti e al Direttore di Dipartimento o al Presidente di Facoltà, ove istituita. Su richiesta dello stesso responsabile dell'insegnamento, del Direttore di Dipartimento o del Presidente di Facoltà, informato il responsabile del corso di studio, tali compiti devono essere assolti da altro docente o rinviati.
8. Qualora la disciplina lo consenta, l'attività didattica frontale può essere svolta in forme diverse, in funzione delle esigenze della disciplina e del numero degli studenti.
9. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare la propria attività didattica attraverso un apposito registro informatico, che risulta costituito da:
 - a) registro delle lezioni in cui devono essere annotati per ogni insegnamento/modulo, di cui è responsabile, gli argomenti trattati, le date e gli orari di svolgimento;
 - b) diario delle attività in cui devono essere inserite le ore dedicate all'attività didattica integrativa, all'attività didattica per i corsi di dottorato, di master, di perfezionamento e per le Scuole di specializzazione, al ricevimento e all'orientamento degli studenti, alla partecipazione alle commissioni per la verifica dell'apprendimento e per il conferimento dei titoli di studio; possono inoltre essere inserite le ore relative ad altre attività non strettamente legate alla didattica, quali, ad esempio, quelle per l'attività di ricerca, per i compiti organizzativi attribuiti dal Dipartimento e per l'eventuale partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.
10. Il registro informatico deve essere costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta del Direttore del Dipartimento di appartenenza, del Direttore del Dipartimento responsabile del corso di studio, del Presidente di Facoltà, ove istituita, o del Rettore. La compilazione del registro deve essere ultimata entro la fine dell'anno accademico di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre. L'approvazione del registro delle lezioni è di competenza del Direttore del Dipartimento responsabile del corso di studio, mentre quella del diario spetta al Direttore del Dipartimento di

afferenza del docente; in caso di mancata compilazione da parte del docente il Direttore può segnalarlo agli uffici competenti. I registri dei docenti che ricoprono l'incarico di Direttore di Dipartimento verranno approvati dal Decano del Dipartimento responsabile del corso di studio, mentre l'approvazione del diario spetta al Decano del Dipartimento di afferenza. Qualora l'impegno didattico del docente si svolga per la Scuola di dottorato di ricerca o per le Scuole di specializzazione, la richiesta di esibizione del registro e la sua approvazione spettano al rispettivo Direttore.

11. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo di partecipazione alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Art. 29 - Manifesto degli studi

1. Entro il mese di giugno di ogni anno, l'Ateneo pubblica il proprio manifesto annuale degli studi contenente l'offerta formativa relativa al successivo anno accademico.
2. Il manifesto riporta le informazioni di seguito elencate:
 - a) l'offerta didattica dei corsi di studio afferenti;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei successivi artt. 31, 32 e 33;
 - c) le norme relative alle iscrizioni e le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato previsto un numero massimo di iscritti (che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264);
 - d) le principali informazioni d'interesse per i futuri studenti ivi comprese quelle concernenti la contribuzione universitaria.

Art. 30 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

1. Per essere ammessi a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica come specificate nei Regolamenti didattici di corso di studio, anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al successivo comma 5.
3. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli didattici o i Comitati direttivi delle Facoltà, ove istituite, indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Dipartimento, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. A tal fine i Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento.
4. Agli studenti dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio didattico vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
5. Le strutture didattiche (Dipartimenti, Facoltà e Consigli didattici) promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

Art. 31 - Requisiti di ammissione ai corsi di laurea magistrale

1. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito in Italia o

all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedano il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente.
3. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi di laurea e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni ministeriali in materia. Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima dell'immatricolazione.
4. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.

Art. 32 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio a numero programmato

1. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria ed in Ingegneria edile-architettura è limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999.
2. Nel rispetto dei requisiti di struttura definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti, sentite le Facoltà, ove istituite, e previo parere obbligatorio del Senato Accademico, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della predetta legge n. 264.
3. La richiesta motivata di programmazione, con l'indicazione del numero di posti disponibili per l'anno accademico di riferimento è comunicata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione attraverso la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS) dei corsi di studio interessati. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, nell'ambito delle procedure di accreditamento dei corsi di studio.
4. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede almeno 60 giorni prima della data di svolgimento ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
5. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento del Dipartimento interessato, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato Accademico.
6. Le graduatorie, sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione, sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini indicati nei singoli bandi.
7. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 33 - Calendario didattico

1. Gli adempimenti amministrativi e le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 15 settembre e il 30 giugno successivo.
2. I Dipartimenti o le Facoltà, ove istituite, stabiliscono annualmente, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione del calendario e dell'orario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

3. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea, e-laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, devono prevedere una sessione di esame al termine di ciascun periodo di attività didattica ed almeno una sessione di recupero. I periodi di svolgimento degli esami sono determinati nel calendario.
4. I Dipartimenti o le Facoltà, ove istituite, determinano inoltre i periodi di effettuazione delle prove finali per il conseguimento del titolo, che non possono essere in numero inferiore a quattro per ciascun anno accademico.
5. Le prove finali per il conseguimento della laurea, e-della laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di nuova iscrizione.
6. Il calendario didattico è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 34 - Curricula offerti e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo.
2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente e comporta l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
3. E' possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.
4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore.

Art. 35 - Verifiche dell'apprendimento

1. Tutte le attività che contemplano l'acquisizione di crediti si concludono con una valutazione dell'apprendimento, diretta ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. La valutazione è condotta con modalità conformi al presente regolamento, ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché ad eventuali azioni di coordinamento dei Consigli Didattici.
2. La verifica dell'apprendimento, sempre individuale, deve avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto agli obiettivi formativi dell'insegnamento.
3. I Dipartimenti o le Facoltà, ove istituite, definiscono il numero minimo degli appelli d'esame per ogni anno accademico prevedendo almeno sei appelli complessivi, distribuiti nelle tre sessioni d'esame previste dall'art. 33 comma 3, e accessibili a tutti gli studenti (regolari e ripetenti). Per appello si intende una prova di esame effettuata all'interno di una sessione che, in genere, prevede più appelli. Qualora la prova di esame si svolga in più fasi (ad esempio scritto e orale), per appello si intende l'insieme di tutte le fasi. Corsi di studio che prevedono particolari tipologie di organizzazione ed erogazione della didattica possono, previa approvazione degli Organi di Governo, proporre un diverso numero di appelli e una differente distribuzione tra le sessioni d'esame.
4. La valutazione dell'apprendimento è espressa in trentesimi. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30; in caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, l'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera universitaria. Per alcune attività formative la valutazione può essere espressa con due soli gradi: "approvato" o

"non approvato", oppure "idoneo" o "non idoneo". Tali attività devono essere identificate e inserite nella programmazione didattica, come ad esempio i tirocini.

5. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di apprendimento; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di apprendimento; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami (nel caso di corsi della durata di cinque anni) o più di 36 esami (nel caso di corsi della durata di sei anni).
6. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di apprendimento vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di apprendimento relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati possano dar luogo a più esami o prove di verifica dell'apprendimento).
7. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 270/2004, in ragione della loro natura e modalità, non vengono considerate ai fini del suddetto conteggio.
8. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. La valutazione complessiva finale dell'apprendimento è fatta collegialmente da tutti i docenti titolari dei moduli/insegnamenti. E' ammesso che le prove d'esame si svolgano in fasi separate, anche relative a distinte parti del programma ed effettuate anche in tempi diversi, purché la decisione finale complessiva che dà esito al superamento dell'esame, sia collegiale.
9. Gli appelli sono distribuiti nelle diverse sessioni di esame secondo un calendario definito entro i termini fissati annualmente dal Ministero per la pubblicazione nella scheda unica annuale (SUA-CdS).
10. Il calendario degli appelli, relativo a tutte le sessioni d'esame e a tutti gli insegnamenti tenuti nell'anno accademico in corso, è pubblicato nei termini di cui al precedente comma 9 sul sito web del Dipartimento o della Facoltà, ove istituita. Dopo la pubblicazione del calendario degli appelli non sono ammesse modifiche, salvo che per casi di comprovata necessità, da documentare con istanza scritta rivolta al Direttore del Dipartimento o al Presidente della Facoltà, ove istituita. In ogni caso, l'appello non può essere soppresso e, salvo casi eccezionali, non può essere anticipato.

Art. 36 - Responsabilità in materia di verifiche dell'apprendimento

1. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento, o su sua delega dal Presidente di Facoltà, ove istituita, o dal Presidente del Consiglio didattico. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata in conformità a quanto previsto dal successivo comma 2.
2. I Direttori di Dipartimento, o su loro delega i Presidenti di Facoltà, ove istituite, o i Presidenti dei Consigli didattici, istituiscono le commissioni per la verifica dell'apprendimento.
3. Le commissioni debbono essere composte da almeno due membri: il primo, con funzioni di Presidente, deve essere il docente responsabile dell'insegnamento o, in sua assenza, un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; ogni altro componente deve essere scelto, di norma, fra i docenti dell'Ateneo afferenti o riconducibili allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; possono far parte, in caso sia ritenuto opportuno dal Presidente della Commissione, cultori della materia di esame. I Consigli di Dipartimento, i Comitati direttivi delle Facoltà, ove istituite, o i Consigli

didattici interessati nominano i cultori della materia sulla base di criteri prestabiliti, che assicurino il possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Nel caso di ex professori e ricercatori di ruolo nelle Università la qualifica di cultore della materia viene attribuita, su richiesta del docente responsabile dell'insegnamento, direttamente dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Facoltà, ove istituita.

4. La commissione può articolarsi in più sottocommissioni. In questo caso il Presidente della commissione assicura la propria attiva presenza e mantiene comunque la responsabilità della conduzione degli esami svolti dalla sottocommissione.

Art. 37 – Modalità di svolgimento delle verifiche di apprendimento: disposizioni di carattere generale

1. Gli esami devono essere pubblici.
2. La modalità di verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso prove orali, scritte, scritte + orale o secondo altre modalità e scansioni temporali come definite dai docenti responsabili delle singole attività formative nel rispetto delle indicazioni riportate nel presente regolamento, delle indicazioni riportate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché di eventuali azioni di coordinamento promosse dal Consiglio didattico.
3. Per ogni attività formativa, le modalità di verifica sono rese pubbliche, a cura del docente responsabile, all'inizio dell'anno accademico, attraverso pubblicazione sul Catalogo degli insegnamenti di Ateneo.
4. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse, di ritirarsi.
5. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti didattici dei corsi di studio e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di apprendimento.
6. Gli studenti, che non siano stati promossi in un appello d'esame, sono rimandati agli appelli successivi. Non sono ammesse norme fissate dal docente che limitino la possibilità per lo studente di iscriversi almeno ai 6 appelli annui di cui al precedente art. 35.
7. Gli studenti possono rinunciare alla votazione positiva loro attribuita, risultando così rimandati agli appelli successivi. Le rinunce devono essere esplicitate nei tempi e nei modi stabiliti dall'Ateneo ai fini della verbalizzazione on-line. Una volta accettata la votazione con la conseguente registrazione, non è consentita la ripetizione dell'esame con modifica della relativa votazione.
8. Nel caso di prove scritte gli studenti possono prendere visione, secondo le modalità stabilite dal docente, dei propri elaborati corretti.
9. E' facoltà dei docenti fissare, in qualsiasi periodo dell'anno, appelli riservati agli studenti che abbiano già frequentato il secondo semestre dell'ultimo anno di corso.
10. Per gli studenti-atleti operanti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico sono fissati, su richiesta degli interessati, appelli straordinari in sostituzione di quelli a calendario, se questi sono temporalmente coincidenti con impegni sportivi di rilevanza almeno nazionale. Gli impegni ostativi per la partecipazione agli appelli ordinari devono essere documentati al direttore del Dipartimento (o al Presidente della Facoltà ove istituita) che procederà, di intesa con il docente, all'organizzazione dell'appello straordinario.

Art. 38 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il corso di studio e le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal presente regolamento e dal regolamento didattico del corso di studio.
2. Nei corsi di laurea, la valutazione della prova finale avviene in seduta pubblica di fronte ad apposita Commissione di cui al successivo art. 39. La prova consiste in un lavoro individuale, a

cui non è richiesta una particolare originalità, che sintetizzi un'attività progettuale, realizzativa e/o di approfondimento bibliografico su un tema attinente agli studi curriculari. Per gli studenti che abbiano svolto un'attività di tirocinio, il lavoro può consistere in una relazione ragionata e documentata sull'attività di tirocinio stessa. Nella preparazione della prova finale lo studente è assistito da un docente dell'Università di Pavia o dal responsabile di un'attività didattica impartita nell'ambito del corso di studio, in qualità di tutore o relatore. Il regolamento didattico del corso di studio può indicare il nome che deve assumere l'eventuale elaborato scritto preparato ai fini della prova finale e il formato del suo frontespizio.

3. Per la laurea magistrale, la prova finale consiste nella discussione in seduta pubblica, di fronte ad apposita Commissione di cui al successivo art. 39, di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un docente con funzione di relatore. La discussione mira a valutare la qualità del lavoro, la preparazione generale del candidato, la padronanza della materia e la capacità di esporre e di discutere con rigore, chiarezza e proprietà di linguaggio un tema attinente agli studi effettuati. La tesi di laurea consiste in un lavoro teorico, sperimentale o progettuale, con caratteri di completezza, che contenga un contributo critico e/o creativo e richieda un'elaborazione autonoma e documentata da parte del candidato. La tesi di laurea deve sviluppare tematiche specificamente attinenti agli obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale e rappresentare uno stadio avanzato e originale di studio/ricerca o un progetto significativo per complessità, in uno dei settori oggetto del corso di studio.
4. Per la laurea magistrale, la tesi di laurea viene svolta sotto la guida di un Relatore, che può essere un docente dell'Università di Pavia o il responsabile di un'attività didattica impartita nell'ambito del corso di studio. Il ruolo di Relatore prescinde dal settore scientifico disciplinare del docente che lo ricopre, purché l'argomento di tesi rientri nelle sue competenze e nei suoi interessi scientifici. Il Relatore:
 - assiste il laureando indirizzandolo e stimolandolo nella scelta e nella definizione dei contenuti del lavoro affinché possa concludere in tempi ragionevoli l'iter universitario;
 - tiene sotto controllo la coerenza dello svolgimento della tesi, al fine di ottenere logica e organicità di risultato;
 - presenta il laureando alla Commissione di laurea magistrale, descrivendo la durata e l'intensità dell'impegno mostrato.
5. Il Relatore, al termine del lavoro del candidato, attesta che l'attività effettivamente svolta nell'elaborazione della tesi corrisponda al numero dei crediti attribuiti in base al piano degli studi per la prova finale.
6. L'elaborato, previa autorizzazione del docente tutore o del relatore, può essere scritto in una delle lingue principali dell'Unione Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo). In questo caso, è necessario un sommario in italiano e nel frontespizio va riportato il titolo anche in italiano. La discussione è svolta in lingua italiana, salvo che per i corsi di studio tenuti in lingua inglese per i quali la discussione è svolta in inglese.
7. Le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione, ove previsti, dei docenti relatori e degli eventuali correlatori e controrelatori, unitamente alle loro responsabilità, garantendo il più largo ricorso alle competenze disponibili, ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi possono essere ulteriormente specificate nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
8. Il Dipartimento o la Facoltà, ove istituita, si riserva di adottare:
 - a) strumenti informatici "antiplagio", in grado di evidenziare nelle relazioni scritte eventuali parti copiate da documenti scritti da altri, non riportate tra virgolette e senza un riferimento alla fonte;
 - b) le eventuali misure atte a sanzionare un tale comportamento in assenza di Regolamenti sovraordinati.

9. Per i corsi di studio delle professioni sanitarie le modalità di svolgimento e di organizzazione della prova finale, avente valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione, sono disciplinate dall'art. 7, commi 1 e 2 del DI 19 febbraio 2009.
10. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali le modalità di svolgimento della prova finale, avente valore di esame di stato abilitante all'esercizio della professione, sono organizzate come stabilito dall'art. 5 comma 2 del D.M. 2 marzo 2011.

Art. 39 - Commissioni per la valutazione della prova finale

1. I Direttori di Dipartimento, o su loro delega i Presidenti di Facoltà, ove istituite, nominano, su proposta dei Presidenti dei Consigli didattici interessati, le commissioni per il conferimento dei titoli, che sono composte da almeno tre membri per la laurea e da almeno cinque membri per la laurea magistrale, di cui rispettivamente almeno due ed almeno quattro debbono essere professori o ricercatori di ruolo, che siano responsabili di insegnamenti impartiti in corsi di studio di cui il Dipartimento o la Facoltà sono responsabili. Fra i componenti effettivi devono essere preferibilmente inclusi i relatori delle tesi di laurea (per le Lauree magistrali) o i tutori/relatori (per le Lauree).
2. Eventuali relatori, correlatori e/o controrelatori che non facciano parte della Commissione possono partecipare ai suoi lavori senza diritto di voto.
3. Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti di Dipartimento o di Facoltà, ove istituite, il Presidente della Commissione giudicatrice è il professore di fascia più alta con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.
4. Per i corsi di studio delle professioni sanitarie le Commissioni per le prove finali sono designate secondo le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 4 del DI 19 febbraio 2009.
5. Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali le Commissioni per le prove finali sono designate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 3 del D.M. 2 marzo 2011.

Art. 40 - Modalità di svolgimento della prova finale: disposizioni di carattere generale

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale dispongono di centodieci punti ed il voto è formulato collegialmente.
2. Il punteggio di laurea, compreso tra 66/110 e 110/110, è ottenuto come somma di un punteggio base e di un incremento. Il punteggio base si fonda sulla media (tradotta in 110-mi) dei voti riportati negli esami o nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale ed ha un valore minimo di 66. L'incremento è attribuito collegialmente, in sede di esame, dalla Commissione che valuta la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale del candidato, nonché la qualità del lavoro svolto nella tesi/elaborato finale. Il Regolamento didattico del corso di studio può prevedere un incremento aggiuntivo per gli studenti che conseguono il titolo di studio in corso. Stabilisce inoltre se la media dei voti è ponderata rispetto al numero di CFU associati ad ogni singola attività didattica e la misura in cui la media dei voti viene conteggiata ai fini della determinazione del voto base. La lode può essere attribuita nei casi contemplati dal Regolamento didattico del corso di studio. L'attribuzione della lode richiede l'unanimità della Commissione.
3. Indipendentemente dal valore del punteggio base di cui al comma precedente, in caso di grave inadeguatezza della prova o della tesi presentata per la laurea magistrale, la Commissione a maggioranza può decidere di non conferire il titolo, rinviando il laureando ad una successiva seduta.

4. Lo studente può ritirarsi dalla prova finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
5. Lo svolgimento delle prove finali di laurea e di laurea magistrale è pubblico, e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato.

Art. 41 - Assicurazione della qualità e valutazione della didattica

1. L'Università dichiara e realizza la propria visione della qualità della didattica e si dota di un Sistema di Assicurazione della Qualità che ne gestisca l'attuazione e verifichi periodicamente l'efficacia delle procedure.
2. L'Ateneo provvede alla somministrazione dei questionari di valutazione della qualità delle attività didattiche, della dotazione di strutture e laboratori e dell'efficacia dell'organizzazione dei servizi.
3. Ogni corso di studio svolge le opportune attività di autovalutazione previste dalla normativa vigente e dal Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.
4. Il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, in accordo con la normativa vigente, lo Statuto e gli specifici Regolamenti di Ateneo, stabilisce la definizione e suddivisione di compiti, autorità e responsabilità fra gli Organi di Governo (Rettore, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), le strutture responsabili della Assicurazione della Qualità, con particolare riferimento al Presidio della Qualità, al Nucleo di Valutazione e alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, i Gruppi di Gestione della Qualità, i Responsabili di corso di studio e le Strutture didattiche (Dipartimenti, Facoltà e Consigli Didattici).

Art. 42 - Presidio della Qualità di Ateneo

1. Allo scopo di dare attuazione al Sistema di Assicurazione della Qualità, l'Ateneo fa riferimento al Presidio di Qualità istituito e organizzato secondo le normative vigenti.
2. La composizione, l'organizzazione ed i compiti del Presidio della Qualità sono definiti nello specifico Regolamento di funzionamento, deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale.

Art. 43 - Verifica periodica dei crediti acquisiti

1. I Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono il periodo di validità temporale dei crediti acquisiti nell'ambito dei corsi di studio. In caso di intervenuta obsolescenza degli stessi, è possibile ottenere la loro reintegrazione secondo le modalità previste dall'art. 23 del Regolamento studenti.

Art. 44 - Attività di orientamento e tutorato

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, organizza attività di orientamento e tutorato al fine di favorire:
 - a) una scelta del corso di studio matura e consapevole, anche in relazione alle aspirazioni e alle attitudini dello studente;
 - b) una proficua partecipazione durante il percorso universitario, prevenendo i fenomeni di dispersione e di eccessivo prolungamento del periodo di studio;
 - c) l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Per la realizzazione di specifiche iniziative l'Ateneo potrà farsi promotore di convenzioni con enti esterni, pubblici o privati, ivi compresi Uffici scolastici e istituti di istruzione superiore, e potrà avvalersi anche di competenze e di consulenze esterne.
3. Le attività di orientamento e tutorato rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e sono disciplinate dai Dipartimenti ovvero dalle Facoltà, ove istituite.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, nonché per garantire la piena valorizzazione delle capacità individuali, i Dipartimenti ovvero le Facoltà istituiscono un servizio di tutorato per l'assistenza ed il sostegno degli studenti. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento di Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e delle organizzazioni studentesche.
5. Considerata la peculiare caratteristica del sistema universitario pavese e del ruolo svolto dai Collegi universitari, possono essere previste attività di tutorato da svolgersi in collaborazione con i Collegi all'interno degli stessi.

Titolo V: Disposizioni relative agli studenti

Art. 45 - Iscrizione contemporanea a più corsi di studio

1. A decorrere dall'a.a. 2022/23 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia e delle procedure stabilite dall'Ateneo.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 comporta l'annullamento di ogni immatricolazione successiva alla prima.

Art. 46 - Riconoscimento di crediti acquisiti

1. I Consigli didattici deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero.
2. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
3. Nel caso di trasferimento o passaggio dello studente tra corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi, relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente non potrà essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
4. I Consigli didattici deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
5. Nell'ipotesi di trasferimento da altre sedi universitarie o di passaggio di corsi di studio, i crediti eventualmente conseguiti ma non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera universitaria dell'interessato.
6. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
7. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti didattici dei corsi:
 - a) le conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un Ateneo.
8. Il numero complessivo di crediti riconosciuti per entrambe le tipologie di cui al comma precedente non dovrà superare la soglia prevista dalla normativa in vigore.
9. La puntuale disciplina del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, nel Regolamento studenti.

Art. 47 - Mobilità internazionale

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea

magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.

2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli didattici possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso di studio.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio.
4. Il "Learning Agreement" (LA) è il documento che definisce il progetto delle attività formative da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste nel corso di studio; lo studente deve redigerlo avendo cura di perseguire non tanto la ricerca degli stessi contenuti, quanto la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Per ogni studente che intenda svolgere un periodo di studio all'estero, la possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all'estero è stabilita preventivamente attraverso il LA, che viene firmato per approvazione dal docente designato dal Consiglio didattico come Referente per le attività di studio svolte all'estero. E' responsabilità del Referente accertarsi della coerenza del LA con gli obiettivi formativi del corso di studio.
5. Le ulteriori disposizioni che regolano i periodi di studio all'estero, se non previste da appositi Regolamenti relativi ai programmi di mobilità, sono stabilite nel Regolamento studenti e nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 48 - Riconoscimento delle attività formative svolte presso università straniere

1. Al termine del periodo di studio svolto all'estero, il Consiglio didattico, su richiesta dello studente, sulla base del Learning Agreement e in relazione ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo straniero, riconosce l'attività formativa svolta all'estero e l'eventuale votazione conseguita.
2. Il Consiglio didattico procede al riconoscimento in termini di corrispondenza diretta fra una o più attività formative presenti nel piano di studio e una o più attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera; il Consiglio Didattico può inoltre riconoscere l'attività di preparazione e redazione della prova finale.
3. Qualora le attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera abbiano contenuti attinenti agli obiettivi formativi del corso di studio, ma non presentino una corrispondenza diretta con nessuna delle attività formative presenti nel piano di studio, il Consiglio didattico, su proposta del Referente, può autorizzare la presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale, nel rispetto della declaratoria della classe e dell'ordinamento del corso di studio. Per ciascuna attività formativa sostenuta all'estero deve essere indicato l'eventuale settore scientifico disciplinare italiano corrispondente e il relativo numero di crediti formativi.
4. A ciascun esame riconosciuto per le attività svolte presso l'Università straniera, il Consiglio didattico assegna una votazione corrispondente al giudizio di merito conseguito all'estero. In presenza di criteri diversi di assegnazione dei voti, nel caso di programmi di scambio all'interno dell'Unione Europea, si assume come riferimento quello di corrispondenza con il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System), sulla base di regole di conversione stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
5. Il Consiglio didattico delibera sull'iscrizione ad anni successivi al primo o in merito all'ammissione al sostenimento della prova finale quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

6. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi di Pavia, sulla base di specifiche disposizioni contenute in convenzioni internazionali. In assenza delle convenzioni, il Dipartimento responsabile del corso di studio può deliberare, su proposta del Consiglio didattico, in relazione alla coerenza dei percorsi svolti, la piena equipollenza del titolo di studio conseguito.

Art. 49 - Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio quinquennale rilasciato al termine degli studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti in corsi di studio, non a numero programmato, attivati presso l'Ateneo ed acquisirne i relativi crediti, con un limite massimo di 30 CFU per anno accademico.
2. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti di cui ai commi precedenti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le relative modalità attuative della facoltà prevista dal presente articolo sono disciplinate nel Regolamento studenti.

Art. 50 - Studenti a tempo parziale

1. L'Università consente l'iscrizione in regime di tempo parziale agli studenti che soddisfino determinate condizioni. Le disposizioni che regolamentano tale tipologia di iscrizione sono contenute all'interno di un apposito Regolamento.

Art. 51 - Regolamento studenti

1. Le procedure amministrative per l'immatricolazione e l'iscrizione all'Università e quelle relative alla carriera degli studenti ed alla loro gestione sono stabilite dall'apposito Regolamento studenti, predisposto sulla base delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Regolamento studenti è deliberato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato con decreto del Rettore.

Titolo VI: Disposizioni transitorie e finali

Art. 52 - Entrata in vigore del Regolamento didattico di Ateneo

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale ed è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 53 - Forme di pubblicità

1. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento viene data ampia pubblicità all'interno dell'Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell'Ateneo.
2. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

PARTE SPECIALE

Titolo I: Strutture didattiche, corsi di laurea e di laurea magistrale e scuole di specializzazione

Art. 54 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 55 - Elenco dei Dipartimenti e delle Facoltà

1. Presso l'Università di Pavia sono istituiti i seguenti Dipartimenti:
 - Biologia e Biotecnologie "Lazzaro Spallanzani"
 - Chimica
 - Fisica
 - Matematica
 - Scienze del farmaco
 - Scienze della terra e dell'ambiente
 - Giurisprudenza
 - Scienze economiche e aziendali
 - Scienze politiche e sociali
 - Ingegneria civile e architettura
 - Ingegneria industriale e dell'informazione
 - Medicina interna e terapia medica
 - Medicina molecolare
 - Sanità pubblica, neuroscienze medicina sperimentale e forense
 - Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche
 - Musicologia e beni culturali
 - Studi umanistici
 - Scienze del sistema nervoso e del comportamento
2. Presso l'Università di Pavia sono istituite le seguenti Facoltà:
 - Ingegneria
 - Medicina e Chirurgia

Art. 56 - Elenco dei corsi di laurea

1. Musicologia (L-3)
2. Biotecnologie (L-2)
3. Filosofia (L-5)
4. Ingegneria civile e ambientale (L-7)
5. Bioingegneria (L-8)
6. Ingegneria elettronica e informatica (L-8)
7. Ingegneria industriale (L-9)
8. Lettere (L-10)
9. Lingue e culture moderne (L-11)
10. Scienze biologiche (L-13)
11. Scienze dei servizi giuridici (L-14)
12. Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza (L-14)
13. Scienze del turismo (L-15) - interateneo con sede amministrativa Università di Pisa
14. Social sciences for global challenges (L-16) - in lingua inglese
15. Amministrazione e governance (L-18)

16. Management (L-18)
17. Comunicazione, innovazione, multimedialità (L-20)
18. Scienze motorie (L-22) - sedi di Pavia e Voghera
19. Scienze e tecniche psicologiche (L-24)
20. Chimica (L-27)
21. Fisica (L-30)
22. Artificial Intelligence (L-31) - interateneo - in lingua inglese
23. Scienze naturali e ambientali(L-32)
24. Economia (L-33)
25. Scienze geologiche (L-34)
26. Matematica (L-35)
27. Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36)
28. Tecnologie digitali per le costruzioni, l'ambiente e il territorio (L-P01)
29. Infermieristica (L/SNT1) - sedi di Pavia e sede di Vigevano
30. Ostetricia (L/SNT1)
31. Fisioterapia (L/SNT2)
32. Tecnica della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2)
33. Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (L/SNT2)
34. Terapia occupazionale (L/SNT2)
35. Logopedia (L/SNT2)
36. Dietistica (L/SNT3)
37. Igiene dentale (L/SNT3)
38. Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3)
39. Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3)
40. Tecniche ortopediche (L/SNT3)
41. Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4)
42. Scienze letterarie e dei beni culturali (L-1 e L-10) – interclasse
43. Scienze giuridiche e innovazione (L-14) – interateneo
44. Physical sciences for innovative technologies (L-30) – in lingua inglese - interateneo con sede amministrativa Università di Milano Bicocca

Art. 57 - Elenco dei corsi di laurea magistrale

1. Giurisprudenza (LMG/01) - magistrale a ciclo unico
2. The ancient mediterranean world. History, archaeology and art (LM-2) – in lingua inglese
3. Biologia Sperimentale ed Applicata (LM-6)
4. Molecular biology and genetics (LM-6) - in lingua inglese
5. Neurobiology (LM-6) - in lingua inglese
6. Biotecnologie Avanzate (LM-8)
7. Industrial nanobiotechnologies for pharmaceuticals (LM-8) - in lingua inglese
8. Medical and pharmaceutical biotechnologies (LM-9) - in lingua inglese
9. Lifelong well-being and healthy aging (LM-9) – interateneo EC2U - in lingua inglese
10. Chimica e tecnologia farmaceutiche (LM-13.) - magistrale a ciclo unico
11. Farmacia (LM-13.) - magistrale a ciclo unico
12. Filologia moderna (LM-14)
13. Antichità classiche e orientali (LM-15)
14. Finance (LM-16) - in lingua inglese
15. Scienze fisiche (LM-17)
16. Bioingegneria (LM-21)
17. Ingegneria Biomedica (LM-21) - interateneo con sede amministrativa Università di Cagliari
18. Ingegneria civile (LM-23)
19. Civil engineering for mitigation of risk from natural hazards (LM-23) - in lingua inglese
20. Industrial automation engineering (LM-25) - in lingua inglese
21. Electrical engineering (LM-28) - in lingua inglese
22. Electronic engineering (LM-29) - in lingua inglese

23. Computer engineering (LM-32) - in lingua inglese
24. Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM-35)
25. Lingue e letterature per la comunicazione interculturale (LM-37)
26. European languages, cultures and societies in contact (LM-38) – interateneo EC2U - in lingua inglese
27. Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (LM-39)
28. Matematica (LM-40)
29. Medicina e chirurgia (LM-41) - magistrale a ciclo unico
30. Medicine and Surgery (LM-41) - magistrale a ciclo unico in lingua inglese
31. Ingegneria computazionale e modellistica per materiali, strutture e tecnologie sostenibili (LM-44)
32. Musicologia (LM-45)
33. Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) - magistrale a ciclo unico
34. Progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi (LM-49) - interateneo con sede amministrativa Università di Pisa
35. Psicologia (LM-51)
36. Psychology, Neuroscience and Human Sciences (LM-51) - in lingua inglese
37. Sviluppo economico e relazioni internazionali (LM-52)
38. Studi dell'Africa e dell'Asia (LM-52)
39. Chimica (LM-54)
40. Human-centered artificial intelligence (LM-55) - in lingua inglese - interateneo con sede amministrativa Università di Milano
41. Economics, development and innovation (LM-56) - in lingua inglese
42. Comunicazione digitale (LM-59)
43. Conservazione della biodiversità, didattica e comunicazione scientifica (LM-60)
44. World politics and international relations (LM-62) - in lingua inglese
45. Governo, amministrazione e territorio (LM-63)
46. Scritture e progetti per le arti visive e performative (LM-65)
47. Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67)
48. Scienze e tecniche dello sport (LM-68) - sede di Voghera
49. Agri-food sustainability (LM-69) - in lingua inglese
50. Geoscienze per lo sviluppo sostenibile (LM-74)
51. Economia e gestione delle imprese (LM-77)
52. Economia e legislazione d'impresa (LM-77)
53. International business and entrepreneurship (LM-77) - in lingua inglese
54. Filosofia (LM-78)
55. Philosophical knowledge: foundations, methods, applications (LM-78) - in lingua inglese - interateneo con sede amministrativa Università di Bergamo
56. Storia globale delle civiltà e dei territori (LM-84)
57. Storia e valorizzazione dei beni culturali (LM-89)
58. Artificial intelligence for science and technology (LM-91) - in lingua inglese - interateneo con sede amministrativa Università di Milano Bicocca
59. Diritto della prevenzione, dell'innovazione e della sicurezza per le imprese e l'amministrazione pubblica (LM/SC-GIUR)
60. Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1)
61. Ingegneria edile-architettura (LM-4c.u.) - magistrale a ciclo unico
62. Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02) - magistrale a ciclo unico
63. Metodi e tecnologie per la storia dell'arte (LM-89)

Art. 58 - Elenco delle Scuole di specializzazione

1. Allergologia ed immunologia clinica
2. Anatomia Patologica
3. Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore
4. Cardiocirurgia

5. Chirurgia Generale
6. Chirurgia Pediatrica
7. Chirurgia Plastica, ricostruttiva ed estetica
8. Chirurgia Toracica
9. Chirurgia Vascolare
10. Dermatologia e Venereologia
11. Ematologia
12. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
13. Farmacologia e Tossicologia clinica
14. Genetica medica
15. Geriatria
16. Ginecologia ed Ostetricia
17. Igiene e medicina preventiva
18. Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
19. Malattie dell'apparato digerente
20. Malattie dell'Apparato Respiratorio
21. Malattie Infettive e Tropicali
22. Medicina del Lavoro
23. Medicina d'Emergenza-Urgenza
24. Medicina dello Sport
25. Medicina Fisica e Riabilitativa
26. Medicina Interna
27. Medicina Legale
28. Medicina Termale
29. Microbiologia e Virologia
30. Nefrologia
31. Neurochirurgia
32. Neurofisiopatologia
33. Neurologia
34. Neuropsichiatria Infantile
35. Oftalmologia
36. Oncologia Medica
37. Ortognatodonzia
38. Ortopedia e Traumatologia
39. Otorinolaringoiatria
40. Patologia clinica e biochimica clinica
41. Pediatria
42. Psichiatria
43. Radiodiagnostica
44. Radioterapia
45. Reumatologia
46. Scienza dell'alimentazione
47. Statistica Sanitaria e Biometria
48. Urologia

Allegato A:

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale e delle Scuole di specializzazione

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui agli artt. 57 e 58, sono quelli risultanti dalla Banca Dati dell'Offerta formativa - SUA-CdS.

Gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, di cui all'art. 58, sono quelli risultanti dalla Banca Dati dell'Offerta formativa sanitaria - OFFS.